

**LA DEFLAZIONE PENALE “AGGRESSIVA”: UNA
TECNICA INCOMPATIBILE CON I PRESUPPOSTI
COSTITUZIONALI DEL CONSENSO
LIBERAMENTE PRESTATO AI RITI PREMIALI ***



Daniele Negri

SOMMARIO 1. I principi che garantiscono la volontarietà della rinuncia al dibattimento. — 2. I fattori che concorrono alla deflazione “aggressiva”. — 3. I rischi legati ad una ipervalorizzazione del consenso prestato ai riti alternativi.

1. I principi che garantiscono la volontarietà della rinuncia al dibattimento

Nessuno può ormai ridurre a coerenza sistematica l’insieme di norme che eravamo abituati a organizzare sotto forma di istituti incaricati della deflazione penale. Il *càos* che affligge la disciplina di settore, stratificata e scompaginata all’inverosimile dalla legislazione dissennata degli ultimi anni, ha reso inservibili le tradizionali categorie classificatorie della dogmatica, privandole di ogni attitudine ordinatrice.

Se non si vuole tuttavia rinunciare ad orientarsi, converrà quantomeno cogliere le tendenze più marcate tra quelle all’opera nel disfacimento in corso, prendendo a paragone il modello ideale. Sembra utile distinguere, allora, tra metodi finalizzati ad una deflazione ambientata nel “giusto processo” e tecniche al servizio di una deflazione aggressiva, com’è quella propugnata dagli odierni artefici della politica criminale: l’una, coerente con lo stile accusatorio proprio del codice processuale del 1988-’89, resta fedele all’impegno costituzionale di salvaguardia dei diritti individuali; l’altra, ottenuta braccando l’imputato per indurlo alla resa, risulta viceversa incompatibile con i postulati della nostra Carta fondamentale.

Diritto penale sostanziale e diritto processuale si sono storicamente misurati con i riti premiali, costante irrinunciabile quanto controversa dell’esperienza

* È il testo della relazione tenuta al convegno “*La deflazione penale tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia*” (Università degli Studi di Pisa, 22 marzo 2019) e destinato al volume che raccoglie gli atti del convegno, in corso di pubblicazione. L’autore ringrazia il Prof. Giovannangelo De Francesco per avere autorizzato la diffusione anticipata dello scritto.

contemporanea, ciascuno in base al proprio archetipo di riferimento. Dal lato materiale, la pena giusta quale modello di corrispondenza della reazione sanzionatoria al disvalore oggettivo e soggettivo del reato, nonché di adeguatezza allo scopo della specialprevenzione sotto l'egida del canone di proporzionalità. Dal lato formale, la fase del giudizio dibattimentale come luogo deputato al pieno accertamento della responsabilità penale, dove il contraddittorio nella elaborazione della prova assurge a metodo regolare che legittima, insieme alla piena integrità delle garanzie difensive, la decisione sulla colpevolezza dell'imputato. Il dibattimento occupa in questo schema la posizione centrale non perché passaggio indefettibile¹, ma in quanto parametro confidando nel quale all'imputato è resa praticabile la facoltà di compiere scelte libere, razionali, consapevoli, nel senso della rinuncia e del ripiegamento sulla opzione meno garantita dei riti alternativi a carattere premiale.

L'uso del termine "premio" non è casuale né arbitrario, ma appartiene alla deontologia del fenomeno così come dettata dalle coordinate costituzionali. La ricompensa corrisposta all'imputato, in cambio dell'economia processuale realizzata dall'ordinamento grazie alla dismissione di determinati diritti, è tale finché sussiste la possibilità per il singolo, solo a volerlo, di godere effettivamente di quelle garanzie. In altre parole è il diritto di "trascinare" lo Stato al dibattimento, costringendolo al dispendio di tempo e risorse connesso alla celebrazione di questa fase processuale, a spiegare il beneficio concesso all'imputato come contropartita della sua rinuncia. Una prerogativa, quella di accesso al percorso processuale ordinario, che ha rango costituzionale, essendo il contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 comma 4 Cost.) espressione genuina del diritto di difesa².

D'altra parte, se la volontà di affrontare il dibattimento espone l'imputato al rischio di subire una pena più grave di quella conseguibile con la scelta di un rito alternativo, allora l'interessato dev'essere posto nella migliore condizione per valutare l'entità della scommessa. Ciò implica che sia dotato di mezzi adeguati per prevedere l'andamento del processo. Pronostico mai formulabile con certezza, specie in un sistema improntato all'oralità, legato com'è a fattori imponderabili quali – tra gli altri – il contegno delle fonti di prova personali, l'abilità delle parti nell'escuterle e – su tutti – il convincimento libero del giudice³. Nondimeno, il sistema è orientato nel

¹ G. UBERTIS, voce *Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 521.

² Corte cost., 26 giugno 2009, n. 184.

³ Una preferenza per l'intervento della legge nel campo della valutazione probatoria, con regole che guidino il convincimento del giudice, è espressa da M. NOBILI, *Storia d'una illustre formula: il "libero*

senso che il margine di aleatorietà vada fisiologicamente circoscritto al campo delle prestazioni, mentre le incognite dovrebbero essere ridotte al minimo nelle questioni relative all'osservanza del rito: la necessità che il «giusto processo» sia «regolato dalla legge» (art. 111 comma 1 Cost.) mira a renderne calcolabile l'itinerario nella maggiore misura possibile.

Allo stesso modo rileva che il testo costituzionale affidi alla «legge», non al giudice o ad altri artefici nel momento pratico-applicativo, il compito di assicurare la «ragionevole durata» del processo. Non è consentito derogare caso per caso agli effetti programmati dalla norma generale ed astratta, invocando esigenze di economia processuale⁴, poiché questo destabilizzerebbe la strategia difensiva maturata sulla scorta di pronostici a base legale. E va messo in risalto, per altro verso, come la Costituzione riferisca il requisito della ragionevole durata al «giusto processo», ossia al percorso connotato dalla pienezza delle garanzie⁵, talché il vincolo dell'ordinamento a contenere i tempi del giudizio completo di tutte le fasi ha carattere prioritario rispetto alla scelta dell'imputato di contribuire alla deflazione.

Qui si produce il cortocircuito. La Corte costituzionale, fin dalla capitale sentenza n. 313 del 1990, si esprime in termini di «collaborazione» dell'imputato ad una «rapida affermazione della giustizia». Logica scivolosa, sulla quale occorre intendersi. L'imputato è incentivato, dal corredo di benefici abbinati ai riti sommari, a spogliarsi di fondamentali diritti individuali contribuendo così all'interesse generale all'alleggerimento del carico giudiziario. Ciò sul presupposto, tuttavia, che la legge gli assicuri – garantisca cioè ad ogni singola persona accusata – il diritto alla ragionevole durata *prima* di quella rinuncia. Vale a dire, anche quando il dibattimento si tiene. L'imputato, optando per un rito alternativo, fa sì che il processo abbia una minore durata rispetto a quella comunque doverosamente ragionevole del procedimento ordinario. Di fatto, l'imputato contribuisce ad evitare che il sistema collassi sotto il peso d'un numero eccessivo, non sopportabile di dibattimenti. Ma dev'essere chiaro che, nella prospettiva costituzionale, non è onere dell'imputato stesso di guadagnarsi il traguardo della ragionevole durata processuale altrimenti non raggiungibile, ripiegando su di un rito contratto. In altre parole, la ragionevole durata del processo è

convincimento negli ultimi trent'anni, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 86 ss. Fermamente contrario, invece, P. FERRUA, *Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove*, in *Quest. giust.*, 1998, p. 587 ss.

⁴ Cfr., volendo, D. NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale*, in AA.VV., *Legge e potere nel processo penale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2017, p. 82 ss.

⁵ Corte cost., 4 dicembre 2008, n. 317.

condizione necessaria a preservare l'imputato dalla spinta a capitolare, accettando soluzioni sommarie, alla quale rimarrebbe viceversa soggetto se il costo dell'accesso al dibattimento fosse troppo alto.

In sintesi, e per concludere sull'ispirazione di fondo (il "dover essere") della deflazione compatibile con i principi superiori, la Costituzione colloca l'imputato in una posizione, se non di forza, quantomeno di tendenziale parità rispetto allo Stato nel momento del negozio in cui avviene lo scambio tra rinuncia a certe garanzie e premio⁶ (*in primis*, diminuzione della pena, non più "giusta" ma "congrua"⁷).

2. I fattori che concorrono alla deflazione "aggressiva"

Sono queste le condizioni che dovrebbero giustificare il consenso dell'imputato a spogliarsi di diritti fondamentali. Ogni menomazione di quei postulati altera un equilibrio già in sé precario, essendo il processo penale naturalmente asimmetrico: sino a capovolgerlo. Così accade da tempo nella prassi applicativa e ora, con la legislazione dell'ultimo periodo, il rovesciamento compenetra il codice, alimentando una strategia di deflazione – come abbiamo anticipato – prevaricatrice nei confronti dell'imputato, anche se talvolta presentata abilmente – vedremo – col volto mite e menzognero della giustizia riparativa.

Sono molteplici i fattori che indeboliscono i capisaldi, i pilastri della deflazione concepita in ideale armonia con la cornice dei valori costituzionali. Conviene rammentarli per avere di fronte un quadro realistico della situazione con cui la difesa è costretta a misurarsi nel ponderare la scelta abdicativa.

Nel dibattito assistiamo spesso ad un contraddittorio solo di facciata o apertamente svilito – per registrare solo le punte d'un fenomeno di assai più vasta portata⁸ – col recupero al fascicolo del giudice di atti d'indagine ben oltre gli stretti limiti consentiti dal sistema (ad esempio, per il tramite delle contestazioni al teste che afferma di non ricordare o degradando impropriamente chiari divieti d'uso a regole di

⁶ E. MARZADURI, *Poteri delle parti e disponibilità del rito nella giustizia negoziata*, in G. GIOSTRA-G. INSOLERA (a cura di), *Costituzione, diritto e processo penale*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 85 ss.

⁷ F.C. PALAZZO, *La nuova fisionomia dei riti alternativi premiali*, in AA.VV., *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 31 ss.

⁸ Sul quale si possono leggere i contributi raccolti nel volume: D. NEGRI-R. ORLANDI (a cura di), *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, Giappichelli, Torino, 2017.

valutazione della prova⁹). Circolano con insistenza proposte di riforma che vorrebbero ratificare indirizzi giurisprudenziali del genere o consimili anomalie della pratica forense. Tra esse spicca il disegno di autorizzare, sotto il pretesto dell'efficienza processuale, la lettura dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria nella parte relativa alla documentazione delle operazioni compiute, poiché – spiegano i proponenti – ciò eviterebbe il susseguirsi di testimonianze interminabili e solo in apparenza coerenti con il principio dell'oralità¹⁰. Non è difficile prevedere che un'esegesi orientata alla non dispersione della prova saprebbe allargare a dismisura le maglie.

Più ancora è in atto il tentativo – lanciato dalla magistratura organizzata con suggerimenti *de iure condendo*, subito raccolti dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite della Cassazione¹¹ – di estendere il campo applicativo dell'art. 190-*bis* c.p.p. ad una vasta gamma di fattispecie penali, sostenendo che la rinnovazione della prova si riduce ad una sfilata di testimoni costretti a tornare in aula semplicemente per ribadire quanto avevano già dichiarato davanti ad altro giudice. Nell'integrazione progettata figurano reati che sono candidati naturali ad una definizione mediante i riti consensuali a carattere premiale, come i delitti contro la pubblica amministrazione o in materia economica e finanziaria: agevole prevedere che, di fronte alle strettoie imposte all'esercizio del diritto alla prova in dibattimento, la difesa sarà indotta ad optare per la via alternativa. E analoga efficacia deterrente dispiega la diffusa propensione dei giudici a "forzare" in dibattimento il concordato delle parti sull'acquisizione degli atti della fase preliminare¹².

Un ruolo significativo gioca in questa dinamica perversa l'emarginazione della legalità processuale. I giudici neutralizzano, caso per caso, i congegni di garanzia, ad esempio, valutando se sia derivato o meno alla difesa un pregiudizio effettivo dalla violazione di norme stabilite a pena di nullità¹³. Siccome la diagnosi ha margini

⁹ M.L. Busetto, *Una insidiosa metamorfosi: dai divieti probatori ai criteri di valutazione*, in AA.VV., *Legge e potere*, cit., p. 115 ss.

¹⁰ *Proposte di riforma dell'Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale* (10 novembre 2018) – *Proposta n. 10*, documento consultabile in www.associazionemagistrati.it/allegati/proposte-riforma-penale-approvate-dal-cdc-10nov18.pdf.

¹¹ *Proposte di riforma dell'Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale* (10 novembre 2018) – *Proposta n. 4*, cit.; Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2019, Bajrami, in *C.e.d.*, n. 276754.

¹² B. Galgani, *Commento all'art. 401. 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 505; nonché, volendo, D. Negri, *Deroghe al contraddittorio e consenso delle parti*, in A. Gaito (a cura di), *I principi europei del processo penale*, Dike, Roma, 2016, p. 495.

¹³ Aperture al riguardo, in dottrina, da parte di M. Caianello, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, BUP, Bologna, 2012. Invita alla cautela, per i

notevoli di arbitrio, l'imputato non è messo in grado di prevedere quali *chance* di accoglimento abbiano le eccezioni di invalidità che potrebbe coltivare sino in fondo se il processo seguisse la via ordinaria. In questo modo la rinuncia a sollevare questioni di rito e la sanatoria dei vizi processuali, connesse alla scelta dei riti consensuali¹⁴, assumono il significato di un'abdicazione a fondamentali prerogative dettata dalla estrema incertezza nell'affrontare il dibattimento, dove l'imputato rischia la condanna ad una pena maggiore e proprio per ciò dovrebbe contare sulla perfetta coincidenza – senza scarto alcuno – tra la violazione dello schema legale dell'atto e il prodursi dell'effetto invalidante.

Infine, occorre considerare quanto incida sulla volontà dell'imputato l'afflizione causata dalla prolungata pendenza del processo. In massima parte essa deriva dalle croniche lentezze e disfunzioni dell'apparato giudiziario, alle quali, se non altro, finora ha posto estremo rimedio il decorso inesorabile dei termini di prescrizione del reato. La sospensione *sine die* di questi ultimi dopo la sentenza di primo grado, prevista con l'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, lascerebbe l'imputato in totale balia dell'autorità, sovrana nella decisione dei tempi processuali, padrona di stabilire se e quando spingere avanti la macchina giudiziaria. Intrappolata senza scampo nelle maglie del processo, la persona accusata cercherà la strada per uscire alla vita e non soccombere, accettando suo malgrado un rito sommario.

Questo s'intende col denunciare le pratiche di deflazione che braccano l'imputato per costringerlo alla resa, in funzione dell'utilità sociale costituita dallo sfoltimento del carico giudiziario: la convergenza di plurime violazioni di diritti costituzionali, riconducibili al modello del "giusto processo", sull'obiettivo di catturare il consenso della persona accusata, unica fonte idonea a legittimare – in base all'art. 111 comma 5 Cost. – la deviazione dallo schema ortodosso di accertamento penale. Da un lato l'allineamento del giudizio ordinario alla fisionomia semplificata dei riti alternativi, dall'altro l'irragionevole durata del processo (nei propositi delle attuali maggioranze parlamentari, addirittura infinita), rompono l'equilibrio fragilissimo sul quale si regge la possibilità di considerare come liberamente espressa la volontà dispositiva dell'imputato.

rischi di arbitrio e di iniquità, P.P. PAULESU, *Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali penali*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 889.

¹⁴ Sanatorie e preclusioni, a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono espressamente collegate alla scelta del giudizio abbreviato dall'art. 438 comma 6-*bis* c.p.p.

Ulteriore elemento distorsivo, che concorre alla deflazione coartata, risiede nella sproporzione delle pene edittali, tale da sortire l'effetto di autentica *territo*. Esempio recente è la previsione per certe categorie di reati – anch'essa dovuta alla legge n. 3 del 2019 – dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità perenne di contrattare con la pubblica amministrazione. Se accetta di ripiegare sul patteggiamento, l'imputato può tuttavia subordinare l'efficacia della richiesta all'esenzione da pene accessorie ormai draconiane (art. 444 comma 3-*bis* c.p.p.), ottenendo dunque un vantaggio considerevole proprio perché smisurata è l'entità della sanzione se non interviene la rinuncia alle garanzie processuali.

La notazione offre lo spunto per gettare un rapido sguardo su quella che possiamo considerare l'altra faccia della stessa, proditoria strategia legislativa. Nei guasti dell'attuale sistema prendono piede pure tecniche di esclusione dall'accesso ai riti premiali, con evidenti risvolti antideflativi. Qui lo scopo è di convogliare a tutti i costi il processo nella fase del dibattimento, la cui celebrazione viene concepita come "sanzione" per via della pena che attende l'imputato in caso di condanna, più elevata rispetto a quella lucrabile se gli fosse consentita la scelta del procedimento alternativo. Basti pensare all'elenco, infittitosi man mano, di fattispecie di reato per le quali il patteggiamento è reso impraticabile (art. 444 comma 1-*bis* c.p.p.), oppure all'inammissibilità del giudizio abbreviato in relazione ai delitti puniti con l'ergastolo, ipotesi introdotta dalla legge n. 33 del 2019.

3. I rischi legati ad una ipervalorizzazione del consenso prestato ai riti alternativi

Gli aspetti appena toccati sottendono una questione complessa che va almeno delineata per sommi capi: il rapporto di proporzionalità da mantenersi tra la regola, rappresentata dal giudizio ordinario, e l'eccezione costituita dalle procedure negoziali¹⁵. La Corte costituzionale, anche a causa dei limiti intrinseci alla natura del proprio sindacato, affronta il problema dall'unica prospettiva del pericolo che l'ordinamento, sopraffatto dall'esigenza della deflazione, riconosca spazi in eccesso ai poteri dispositivi delle parti, con la conseguenza di sacrificare la funzione cognitiva del processo e l'autonomia del giudice nella commisurazione della pena. Fin dall'ordinanza n. 399 del 1997 la Corte ha chiarito come spetti al legislatore il compito

¹⁵ E. MARZADURI, *Commento all'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2*, in *Leg. pen.*, 20002, p. 790 ss.

di fissare «un opportuno equilibrio» tra la struttura negoziale del rito, da un lato, e l'irrinunciabile potere di accertamento e controllo giurisdizionale, dall'altro¹⁶. Equilibrio non soltanto "interno" ad ogni singolo istituto appartenente alla giustizia consensuale, ma anche "esterno", di sistema, inteso cioè a rispettare la proporzione tra gli ambiti riservati ai riti premiali, da un canto, e, dall'altro, la sfera – non comprimibile oltre certi limiti – di fattispecie penali da acclarare con il metodo più affidabile dell'istruzione dibattimentale e punire secondo la giusta misura sanzionatoria prevista dalla legge sostanziale.

Il dubbio è sorto, in particolare, all'indomani della riforma che ha allargato il campo applicativo del patteggiamento (legge n. 134 del 2003). La relativa disciplina era sospettata di incompatibilità con il principio del contraddittorio nella formazione della prova in quanto il limite di pena, una volta elevato a cinque anni, risultava di ampiezza tale da tramutare in regola generale la definizione dei processi su base consensuale, eventualità che, a parere del giudice *a quo*, sarebbe concepita dall'art. 111 comma 5 Cost. soltanto come eccezione. La Corte costituzionale ha invece ritenuto che proprio le previste ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva in rapporto alla gravità dei reati e alla pericolosità qualificata degli imputati, insieme alla non operatività di importanti effetti premiali, rendano non manifestamente irragionevole la scelta normativa di aumentare il raggio d'azione del patteggiamento¹⁷. Le chiusure selettive all'accesso e la modulazione dei benefici sono considerate, insomma, soluzioni di «riequilibrio» rispetto all'opzione di dilatare il perimetro della giustizia negoziata, così da preservare, pure a fronte della finalità deflativa, aree sufficientemente estese di esperienza processuale in cui il vaglio sul fondamento dell'accusa sia completo e resti altresì integro il potere del giudice nella determinazione della pena¹⁸.

Sfugge alle geometrie del ragionamento sviluppato dal giudice delle leggi il punto che ci sembra oggi centrale e più urgente: se i vantaggi legati ai riti premiali decrescono e si riduce nel contempo la differenza di caratura garantista tra dibattimento e procedimenti alternativi, la giurisdizione penale rischia ugualmente di squilibrarsi diventando un luogo di negoziazione diffusa, dove, però, la manifestazione del consenso da parte dell'imputato appare viziata. L'insieme di ragioni elencate depone nel senso che l'imputato sia costretto a cooperare al risultato dell'economia

¹⁶ Corte cost., 11 dicembre 1997, n. 399.

¹⁷ Corte cost., 9 luglio 2004, n. 219.

¹⁸ Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 455.

processuale; dietro l'apparente logica consensuale, in altre parole, si celerebbe la dura realtà della compulsione.

C'è il pericolo che la stessa Corte costituzionale si presti ad occultare una patologia tanto grave. Desti inquietudine l'impostazione seguita nell'occuparsi dell'istituto della messa alla prova per adulti, annoverata tra gli esempi di giustizia riparativa ma assimilabile piuttosto ad una esecuzione anticipata di pena a processo sospeso, nei confronti di chi – l'imputato – andrebbe presunto innocente fino a condanna definitiva¹⁹. Per predicarne la compatibilità con i principi costituzionali il giudice delle leggi valorizza oltre il lecito – ci sembra – il fattore cruciale del consenso prestato dall'imputato, promuovendolo a grimaldello atto a legittimare il rovesciamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio²⁰: la volontà individuale sorregge la richiesta di messa alla prova, alla quale «nessuno obbliga» l'imputato; essa sostiene altresì il trattamento programmato e la sua eventuale modificazione, entrambi rimessi alla «spontanea» osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto.

Nel pensiero della Corte l'elemento negoziale assurge a «caratteristica fondamentale» del rito speciale, poiché «viene riservata alla volontà dell'imputato non soltanto la decisione, ma anche la sua esecuzione». Manca la condanna e difetta il suo presupposto, ossia l'attribuzione di responsabilità penale conseguente ad un formale accertamento. Semplicemente, l'imputato si sottopone ad un trattamento alternativo alla pena non perché sia considerato colpevole, ma in quanto – per l'appunto – è egli stesso a chiederlo. E questo – come rivela senza infingimenti la Corte di cassazione²¹ – allo scopo di risocializzazione del soggetto.

Preoccupa che si possa giungere a simili conclusioni senza neppure curarsi di quale sia il dato empirico intorno alla manifestazione del consenso. Un grado di intensità dispositiva come quello rappresentato dalla accettazione d'essere rieducato prima e a prescindere dall'esito del processo imporrebbe – a tacer d'altro – quantomeno un controllo sul rispetto delle condizioni di effettività dei principi di garanzia nel contesto in cui avviene la scelta; una verifica, cioè, circa la tollerabilità della pressione esercitata sul volere dell'imputato – in modo palese, occulto o latente

¹⁹ R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, 9ª ed., Cedam, Padova, 2018, p. 692 ss.

²⁰ Corte cost., 27 aprile 2018, n. 91.

²¹ Cass., Sez Un., 31 marzo 2016, Sorcinelli, in *C.e.d.*, n. 267238.

nel sistema – dalla mancanza o estrema carenza dei presìdi che dovrebbero accompagnare l'opzione primaria del giudizio dibattimentale.

Si rischia altrimenti di contrabbandare per libera determinazione dell'imputato, nell'intraprendere i percorsi alternativi, qualcosa di molto più simile alla pura sottomissione.